



Comune di SESTO CAMPANO

Provincia di ISERNIA

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

IL SINDACO

Vista la legge 8 marzo 1989, n.95; come successivamente modificata ed integrata dalla legge 21 marzo 1990, n.53, e dalla legge 30 aprile 1990, n. 120 ed, in particolare, l'articolo 9;

INVITA

gli elettori, **NON ANCORA ISCRITTI**, che desiderano essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale a fare apposita domanda entro il mese di **novembre del corrente anno**.

REQUISITI:

- a) essere elettori del Comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.

CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA' ALLA NOMINA.

- essere dipendenti del Ministero dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- appartenere alle Forze Armate in servizio o trovarsi in condizioni assimilate;
- essere ufficiale sanitario o medico condotto o, meglio, di svolgere funzioni corrispondenti alle anzidette, già previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quali risultanti per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle leggi regionali emanate in materia;
- essere segretario comunale, dipendente comunale addetto o comandato, anche temporaneamente, a prestare servizio presso l'ufficio elettorale comunale;
- essere candidato/a alle elezioni;
- aver superato il settantesimo anno di età alla data delle elezioni;

Modalità di presentazione della domanda:

- 1) direttamente all'ufficio elettorale comunale durante l'orario di lavoro;
- 2) a mezzo fax al n. **0865/928659** corredata della fotocopia non autenticata di un documento in corso di validità.
- 3) al seguente indirizzo di posta elettronica: **info@comune.sestocampano.is.it**.

Per la compilazione della domanda può essere utilizzato il modulo allegato, reperibile anche presso l'ufficio elettorale comunale durante l'orario di lavoro.

Sesto Campano, li 29 OTTOBRE 2021



IL SINDACO
dott. Eustachio MACARI

* Ai sensi dell'art.23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art.38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- a) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e delle comunicazioni e dei trasporti;
- b) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- E) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.